



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino ai termini delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020, ed in particolare l'art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 124/1999, sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con ordinanza del Ministro dell'Istruzione;

VISTO il predetto decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020, ed in particolare l'art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che: "la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti".

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 60 del 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", che all'art. 8, punto 5 prevede che "gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;

VISTA la nota Ministero Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla OM 60/2020;

VISTO il provvedimento prot. n. 9468 del 19/08/2020, con il quale quest'Ufficio ha proceduto a individuare le istituzioni scolastiche cui delegare le attività, con le opportune articolazioni per classi di concorso;



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**  
**Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia**

VISTA la nota prot. n. 9469 del 19/08/2020 con la quale si è provveduto a fornire alle Istituzioni scolastiche della Provincia delegate con il predetto provvedimento prot. n. 9468 del 19/08/2020 indicazioni in merito alla valutazione delle istanze presentate per l'inserimento nelle GPS;

VISTI gli artt. 3 e 6 dell'O.M. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858 circa i requisiti generali di ammissione;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del più volte citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che "gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie";

ACQUISITI agli atti gli esiti della valutazione dei titoli da parte delle Istituzioni scolastiche delegate;

VISTO il D.D. n. 464 dell'11/09/2020 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti inclusi nelle graduatorie GPS della provincia di Perugia;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico dell'I.I.I.S. "I. Calvino" di Città della Pieve prot. n. 7685/2020 del 31/10/2020 con il quale, tra l'altro, la docente Guerra Simona è stata esclusa a decorrere dal 03/11/2020 dalla seconda fascia delle GPS della provincia di Perugia per la classe di concorso AW55;

VISTO il D.D. n. 334 del 10/07/2021 con il quale questo Ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art. 8 Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, ad escludere dalle GPS della Provincia di Perugia i docenti indicati, tra i quali la sig.ra Guerra Simona, per carenza dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 3 della suddetta ordinanza Ministeriale;

VISTO il D.D. n. 466 dell'11.08.2021 con il quale questo Ufficio ha provveduto alla ripubblicazione delle GPS della Provincia di Perugia;

VISTO il D.D. n. 486 del 13/08/2021 con il quale è stata data esecuzione al decreto del TAR Umbria n. 151 del 12/11/2020 (RG 548/2020) con il quale è stata accolta la domanda di misura cautelare monocratica richiesta dalla docente Guerra Simona e, per l'effetto, sospesa l'esclusione dalla graduatoria della classe di concorso AW55 e la cessazione del relativo contratto fino alla data della camera di consiglio (01/12/2020), all'ordinanza del TAR Umbria n. 3/2021, pubblicata in data 13/01/2021 (R.G. 548/2020), che ha confermato quanto disposto con il predetto decreto TAR Umbria n. 151/2020 e all'ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 1164/2021 dell'08/03/2021 (RG 743/2021) che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso la predetta ordinanza;

VISTI i successivi decreti con i quali questo Ufficio ha provveduto alla ripubblicazione delle GPS della Provincia di Perugia valide per gli aa.ss. 2020/2021-2021/2022;



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**  
**Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia**

VISTA l'O.M. n. 112 del 06/05/2022 “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTA la sentenza del TAR Umbria n. 395/2022 (R.G. 548/2020 e R.G. 584/2021), pubblicata il 30/05/2022 con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra Guerra Simona, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

TENUTO CONTO CHE al punto 16 della sentenza del TAR Umbria n. 395/2022 (R.G. 548/2020 e R.G. 584/2021) pubblicata il 30/05/2022 è previsto che ai sensi dell'art. 11, c. 7, del cod. proc. amm, le misure cautelari già adottate sono destinate a perdere la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione della predetta sentenza;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla la sentenza del TAR Umbria n. 395/2022 (R.G. 548/2020 e R.G. 584/2021), pubblicata il 30/05/2022

**DECRETA**

Art. 1 – per le motivazioni indicate in premessa, la docente Simona Guerra, nata il 23/10/1972, viene esclusa dalla II fascia delle GPS della Provincia di Perugia, classe di concorso AW55.

Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. per  
l'Umbria

**Dr Sergio Repetto**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e  
normativa connessa.*